

DELIBERA N. 25/10/CIR

Definizione delle controversie riunite ai sensi dell'art. 18, comma 4, del regolamento tra l'operatore H3G S.p.A. e gli utenti Venturini (763/08/gu14/fm), Porcu (826/08/gu14/fm), Lobello (883/08/gu14/fm), M.Casula (887/08/gu14/fm), R.Casula (888/08/gu14/fm), Bove (896/08/gu14/fm), Franceschini (907/08/gu14/fm)

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 6 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n.173/07/CONS "Adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni e utenti" e successive modificazioni e integrazioni (più avanti il Regolamento), ed in particolare il suo articolo 18, comma 4;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le istanze con le quali gli utenti Venturini (acquisita al Prot. 30917 del 26 maggio 2008), Porcu (Prot. 34358 del 10 giugno 2008), Lobello (Prot. 36771 del 20 giugno 2008), M.Casula (Prot. 36821 del 20 giugno 2008), R.Casula (Prot. 36805 del 20 giugno 2008), Bove (36769 del 20 giugno 2008) e Franceschini (Prot. 38246 del 25 giugno 2008 e 40323 del 1 luglio 2008) hanno chiesto l'intervento dell'Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione delle controversie in essere con la società H3G S.p.A.;

VISTE le note di avvio dei relativi procedimenti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento;

VISTE le note del 3 ottobre 2008 (Prot. 61035, 61406, 61051, 61057, 61061, 61164) con le quali la Direzione tutela dei consumatori, nel comunicare ai sopra indicati istanti – con eccezione del sig. Roberto Casula – ed all'operatore H3G S.p.A. la sostituzione del funzionario responsabile dei rispettivi procedimenti a partire dal 1 ottobre 2008, ha rinviato le udienze di discussione originariamente fissate, riconvocando contestualmente tutti i predetti destinatari in un'unica udienza di discussione del 28 ottobre 2008, *“anche al fine di disporre la riunione del procedimento con altri pendenti aventi ad oggetto controversie omogenee”*, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della delibera n.173/07/CONS;

VISTA la nota Prot. 60979 del 3 ottobre 2008 con la quale la Direzione ha fissato la predetta udienza di discussione anche per la controversia tra il sig. R. Casula ed il gestore H3G S.p.A., al medesimo fine di disporre la riunione con gli altri procedimenti sopra indicati;

UDITE tutte le parti nella predetta udienza del 28 ottobre 2008, nel corso della quale il responsabile dei sette procedimenti citati, contraddistinti dai numeri 763, 826, 883, 887, 888, 896 e 907 del 2008 ne ha disposto la riunione sentite le parti stesse, in applicazione dell'articolo 18, comma 4, del Regolamento;

RITENUTA l'opportunità di confermare tale riunione anche nel presente provvedimento di definizione, in applicazione dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, stanti l'identità delle questioni esaminate e la completezza dell'istruttoria per ognuna delle controversie;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto delle controversie e risultanze istruttorie

Gli istanti, clienti del gestore H3G S.p.A. (sig. Venturini utenze nn. xxxx e yyyy, sig. Porcu utenza n. zzzz, Lobello utenza n. wwww, M.Casula utenza n. hhhh, R.Casula utenza n. jjjj, Bove utenze nn. kkkk, qqqq e ffff e Franceschini utenza n. gggg) hanno

tutti lamentato, in sintesi, il mancato rispetto della normativa di settore da parte del gestore in occasione della cosiddetta operazione di “messa in scadenza” del credito da autoricarica per il piano SuperTuaPiù, annunciata con un SMS del 4-5.10.2007 che avvisava gli utenti che il credito da autoricarica maturato fino a tutto il 2006 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2007.

In particolare, gli utenti, con argomentazioni identiche, hanno lamentato il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 70, comma 4, CCE, nonché la illegittimità di una modifica retroattiva delle condizioni economiche del contratto (poiché l’autoricarica del piano in questione originariamente non aveva scadenza). Inoltre, gli istanti hanno invocato le norme di cui alla delibera 7/02/CIR e il ritardo nell’adeguamento della contrattualistica alla legge Bersani, per non avere H3G S.p.A. differenziato nel corso del rapporto gli importi di credito “acquistati” tramite ricarica da quelli invece maturati con meccanismi di autoricarica.

Da ciò deriverebbe, nella ricostruzione degli utenti, l’equiparazione tra le due tipologie di credito, con la conseguenza che – viste le disposizioni della legge Bersani in tema di restituzione e portabilità del credito residuo “acquistato” – anche il credito da autoricarica sarebbe monetizzabile o portabile fra gli operatori.

Su questa linea tutti gli utenti hanno formulato le proprie domande, chiedendo, oltre alla restituzione monetaria del credito da autoricarica messo a scadenza su ognuna delle loro USIM, un rimborso “a titolo di risarcimento” pari al 25% o più del suo importo, oltre all’indennizzo da mancata risposta al reclamo inviato da ciascuno di essi al gestore una volta avuta notizia dell’imminente scadenza del credito.

H3G S.p.A. in udienza, contestando il contenuto delle istanze, ha in primo luogo spiegato che l’operazione di “messa in scadenza” del credito aveva riguardato soltanto alcuni clienti (tra cui evidentemente gli istanti), vale a dire quelli che avevano profili tariffari non più sottoscrivibili e che avevano maturato un alto credito autoricaricato. Il gestore, più in particolare, ha allegato tabelle riassuntive delle somme di autoricarica maturate mensilmente da ognuno dei ricorrenti, per dimostrare, in sostanza, che la “messa in scadenza” del credito era derivata da un uso non normale del servizio di utenza telefonica, che aveva generato un credito autoricaricato molto elevato (dovuto, dunque, ad una significativa quantità di traffico in ricezione su ciascuna delle utenze), che poteva celare comportamenti non conformi all’art. 12.3 delle Condizioni Generali di Contratto, secondo cui *“Il Cliente si impegna a non utilizzare o far utilizzare, direttamente o indirettamente, i Servizi per scopo di lucro, anche indiretto. Salvo diversa previsione, i Servizi sono usufruibili esclusivamente a titolo personale e privato (...).”* H3G S.p.A. ha inoltre specificato di aver verificato che all’elevatissimo accumulo di credito faceva riscontro una sostanziale inattività dei clienti al consumo di traffico.

Infine la società, rispetto alla lamentata mancata risposta ai reclami, ha affermato di aver contattato telefonicamente i vari utenti, per offrire loro soluzioni di *caring*.

2. Valutazioni dell'Autorità

Per inquadrare esattamente la condotta del gestore H3G S.p.A. lamentata dagli utenti, si deve innanzitutto ricordare che l'operazione di messa in scadenza di una parte dell'autoricarica maturata con il piano SuperTuaPiù, già nota a quest'Autorità, ha riguardato una percentuale marginale del numero di sottoscrittori di detto piano e, pur avendo in sostanza integrato una novità per chi ne è stato interessato, non è da ricondurre alla fattispecie della modifica delle condizioni contrattuali di cui all'art. 70, comma 4, CCE, bensì alla disciplina ed alla esecuzione del singolo rapporto utente/gestore. In effetti, come dichiarato da H3G S.p.A., tale misura è stata posta in essere quale mezzo di tutela nei confronti di quei clienti che l'operatore ha ritenuto avessero utilizzato il servizio in maniera non conforme alle condizioni contrattuali.

Questa Autorità ha già ampiamente affrontato (nella delibera 11/09/CIR, che qui si richiama con le precisazioni che seguiranno, nonché nelle successive delibere relative alla medesima operazione di "messa in scadenza" del credito del 4-5 ottobre 2007) la questione della maturazione da parte degli utenti di ingenti somme mensili di autoricarica sul piano SuperTuaPiù e della conseguente forma di "autotutela" prescelta dal gestore H3G S.p.A..

Nella delibera citata, pur ritenendo l'inidoneità contrattuale e la carenza di trasparenza della misura posta in essere dal gestore, l'Autorità ha chiarito la "corresponsabilità" di entrambe le parti nell'alterazione della causa del rapporto, che si verifica qualora l'utente, traendo vantaggio dall'assenza di limiti o tetti apposti dal gestore all'autoricarica maturabile mensilmente, utilizza il servizio per accumulare bonus di credito, in maniera sostanzialmente avulsa dalla sua naturale funzione economico-sociale, che consiste nello scambio tra un servizio di comunicazione interpersonale ed un corrispettivo, e non nell'autoricarica.

L'Autorità, già in quella occasione, applicando le norme contrattuali di H3G S.p.A., complessivamente improntate ad un canone di "uso normale" e ragionevole del servizio, ha individuato un parametro di uso normale del diritto, che all'epoca è stato indicato in 3 ore giornaliere al massimo in ricezione per ognuna delle due utenze oggetto della controversia; il che vale a dire, in sostanza, in un limite massimo di 6 ore giornaliere di telefonate in ricezione (*id est* 3 ore per 2 utenze), che può essere quindi ritenuto espressione di un uso normale del diritto derivante dal contratto.

Il predetto parametro, che è stato individuato sulla base di criteri in linea di massima condivisibili per qualsiasi utente e quindi anche per gli attuali istanti, equivale, secondo

le logiche di autoricarica del piano tariffario SuperTuaPiù vigenti all'epoca dei fatti di controversia (10 eurocent al minuto di traffico in ricezione), alla possibilità di maturazione di un importo complessivo massimo di euro 1.080,00 mensili di autoricarica, laddove effettivamente il traffico in ricezione sia stato pari a 6 ore giornaliere (ove si volesse invece considerare la possibilità di autoricarica derivante dalla ricezione di SMS – che permettevano l'accredito di 4 eurocent di bonus per ogni SMS ricevuto – la somma maturabile con un uso normale dell'utenza non sarebbe certamente superiore).

Premessa, dunque, la disamina delle questioni sottese alla soluzione delle vicende oggetto della presente definizione e preso atto delle difese unitarie svolte dal gestore nei confronti dei sette istanti, si deve in realtà rilevare che, negli specifici casi qui esaminati, l'uso anomalo del servizio lamentato da H3G S.p.A. che, in ipotesi, avrebbe potuto perlomeno parzialmente giustificare la misura di "autotutela" contrattuale posta in essere dal gestore, si ravvisa soltanto sporadicamente.

Dalle tabelle prodotte da quest'ultimo, infatti, relative agli importi di traffico da autoricarica maturati mensilmente dai singoli sette istanti, si evince che soltanto tre di essi (due dei quali, peraltro, soltanto per una mensilità) hanno effettivamente accumulato sulle USIM possedute, considerate anche complessivamente, importi mensili di autoricarica sensibilmente superiori a quelli che l'Autorità ha come sopra ritenuto corrispondenti ad un uso normale del diritto.

Più specificamente, gli utenti Massimo Venturini, Giuseppe Lo Bello, Massimo Casula e Roberto Casula non hanno in pratica mai superato la soglia di euro 1.080,00 di autoricarica mensile, rimanendo quasi sempre ben al di sotto della stessa ed hanno quindi maturato importi di credito elevati in un arco temporale abbastanza lungo, in maniera che può ritenersi compatibile con un uso contrattualmente consentito dell'utenza, considerato che le logiche di autoricarica del piano SuperTuaPiù erano estremamente accattivanti.

Gli utenti Porcu e Franceschini, invece, hanno superato la soglia indicata per una sola volta, rispettivamente nel mese di febbraio 2006 (Porcu) e di settembre 2006 (Franceschini).

L'utente Aniello Bove, infine, titolare di tre utenze con il gestore H3G S.p.A., ha superato il limite di euro 1.080,00 nei mesi di luglio e novembre 2005, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e agosto 2006.

Alla luce di quanto sopra, deve in primo luogo affermarsi il diritto degli utenti Venturini, Lobello, M.Casula e R.Casula alla restituzione integrale del credito scaduto (i cui importi al 31 dicembre 2007 sono stati indicati a verbale dal gestore), considerato che per essi la misura di autotutela posta in essere da H3G S.p.A. appare priva di causa. Ne consegue che gli stessi hanno diritto alla restituzione delle seguenti somme:

1). Venturini: euro 5.418,00 (scaduti complessivamente su 2 Usim).

- 2). Lo Bello: euro 4.619,00.
- 3). M.Casula: euro 2.561,00.
- 4). R.Casula: euro 1.338,00.

Per gli utenti Porcu, Franceschini e Bove, invece, in applicazione dei principi già adottati dall'Autorità e sopra richiamati, dall'importo di credito messo in scadenza il 31 dicembre 2007, da restituire, dovranno essere decurtate le eccedenze (rispetto alla soglia di uso normale del diritto) maturate nei mesi sopra indicati.

Le somme oggetto di restituzione devono dunque essere calcolate come segue.

- 5). Porcu: euro 1.969,90 derivante dalla differenza tra euro 2.411,00 (scaduti) e euro 441,10 (eccedenza maturata a marzo 2006).
- 6). Franceschini: euro 1.320,20 derivanti dalla differenza tra euro 5.402,00 (scaduti) e euro 4.081,80 (eccedenza maturata ad ottobre 2006).
- 7). Bove: euro 11.750,30 derivanti dalla differenza tra euro 19.325,00 (scaduti complessivamente su 3 Usim) e euro 7.574,70 (eccedenze complessive maturate sulle 3 Usim nei mesi di luglio e novembre 2005, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e agosto 2006).

Si precisa inoltre, come più volte già chiarito da quest'Autorità, che la restituzione del credito deve avvenire sotto forma di accredito bonus sulle USIM intestate ai ricorrenti, poiché, contrariamente a quanto ritenuto dagli stessi, il fatto che il gestore non abbia, *ab origine*, differenziato le voci di credito presenti sulle Usim non modifica la natura non monetaria (ma in genere promozionale o di bonus) della parte di traffico maturata tramite il meccanismo dell'autoricarica: essa, infatti, è riconosciuta agli utenti in assenza di un corrispettivo versato dagli stessi, con ciò venendo meno l'evidente motivo (equilibrio nel sinallagma contrattuale) che fonda la tutela sui limiti temporali riconosciuta dalla legge n. 40/2007 al traffico "acquistato". Né valgono in senso contrario le considerazioni degli utenti inerenti alla circostanza che gli importi di autoricarica sono in ogni caso remunerati, per il gestore, dal sistema dei costi di terminazione, poiché questo profilo non incide sui rapporti tra utenti e gestori, bensì attiene a rapporti diversi, che non rientrano nell'ambito della legge n. 40/2007 né possono rientrare nell'oggetto delle singole controversie.

Meritano, infine, accoglimento le richieste presentate da tutti gli istanti (salvo nel caso del sig. Porcu, che ha ricevuto risposta al proprio reclamo) per la liquidazione dell'indennizzo da mancata risposta ai reclami (debitamente documentati), inviati da ciascuno di essi al gestore dopo aver appreso della imminente operazione di messa in scadenza del credito.

Come già più volte affermato dall'Autorità (si veda ad esempio la delibera 28/09/CIR, le cui motivazioni in proposito posso essere qui utilmente richiamate) rileva, sul punto, il

disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e anche dell'articolo 25, commi 1 e 2, delle CGC applicate da H3G S.p.A.), secondo cui, in caso di reclamo, il gestore deve fornire una risposta adeguatamente motivata entro il termine indicato nel contratto, e comunque non superiore a 45 giorni, utilizzando altresì la forma scritta qualora il reclamo sia rigettato, come effettivamente è avvenuto nei casi qui in esame posto che gli utenti – nelle lettere – contestavano la carenza delle informazioni rese dal gestore, sotto vari profili, richiedendo chiarimenti e diffidando il medesimo a non procedere alla messa in scadenza, che è invece poi avvenuta.

Non rileva quindi il fatto – tra l'altro contestato dagli interessati – che il gestore abbia affermato di aver contattato telefonicamente gli utenti per offrire promozioni a fronte dei reclami, dato che, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta* per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Ciò vale ancor di più se si considera che gli utenti lamentavano proprio la carenza informativa sull'operazione di scadenza del credito

Per le motivazioni sopra esposte, dunque, la mancata risposta ai reclami inviati, da cui è derivata per gli utenti una *mancaza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto degli utenti medesimi al riconoscimento di un indennizzo “da mancata risposta al reclamo”, anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e all'articolo 25, c. 1 e 2, delle CGC.

Il parametro da utilizzare per il calcolo è quello ordinario della Carta dei Servizi di H3G S.p.A. (6 euro *pro die*), da moltiplicare per ciascuno degli utenti per il numero di giorni intercorrenti tra la data di ricezione del reclamo da parte del gestore, comprovata dalla ricevuta di ritorno della raccomandata a.r. di reclamo (con l'aggiunta di 45 giorni utili per fornire risposta) e la data dell'udienza di conciliazione, che è di riferimento in quanto nel corso della stessa ciascun utente poté infine interloquire con H3G S.p.A. sul suo specifico caso.

I calcoli da effettuare per ciascun utente sono dunque i seguenti:

- 1). Venturini: euro 6 x 168 giorni di ritardo, sottratti i 45 giorni utili per fornire risposta = euro 1.008,00 (reclamo ricevuto dal gestore il 31 ottobre 2007, udienza di conciliazione svolta il 23 gennaio 2008).

- 2). Lobello: euro 6 x 98 giorni di ritardo, sottratti i 45 giorni utili per fornire risposta = euro 588,00 (reclamo ricevuto dal gestore il 10 novembre 2007, udienza di conciliazione svolta il 4 aprile 2008).
- 3). M.Casula: euro 6 x 153 giorni di ritardo, sottratti i 45 giorni utili per fornire risposta = euro 918,00 (reclamo ricevuto dal gestore il 5 novembre 2007, udienza di conciliazione svolta il 22 maggio 2008).
- 4). R.Casula: euro 6 x 152 giorni di ritardo, sottratti i 45 giorni utili per fornire risposta = euro 912,00 (reclamo ricevuto dal gestore il 6 novembre 2007, udienza di conciliazione svolta il 22 maggio 2008).
- 5). Bove: euro 6 x 13 giorni di ritardo, sottratti i 45 giorni utili per fornire risposta = euro 78,00 (reclamo ricevuto dal gestore il 24 ottobre 2007, udienza di conciliazione svolta il 21 dicembre 2007).
- 6). Franceschini: euro 6 x 39 giorni di ritardo, sottratti i 45 giorni utili per fornire risposta = euro 234,00 (reclamo ricevuto dal gestore il 31 ottobre 2007, udienza di conciliazione svolta il 23 gennaio 2008).

RITENUTO, per quanto precede, che le domande proposte dagli utenti indicati sono da accogliere nel senso esplicito, con affermazione del diritto degli stessi ad ottenere la restituzione della parte di credito autoricaricato maturata tramite ad uso normale del diritto derivante dal contratto di utenza e ad ottenere l'indennizzo per la mancata risposta ai reclami inviati secondo le modalità prescritte dalle Condizioni Generali di Contratto;

CONSIDERATO, inoltre, per ciò che concerne le spese di procedura, che nessuno degli istanti ha presenziato personalmente all'udienza di conciliazione e che i soli utenti Bove e Venturini (quest'ultimo in proprio ed in rappresentanza di tutti gli altri utenti), sono comparsi all'udienza dinanzi all'Autorità, e che pertanto è equo liquidare in favore di ciascuno dei due utenti indicati un importo omnicomprensivo di euro 100,00, quale rimborso forfettario delle spese sostenute, considerato che l'utente Bove ha affrontato lo spostamento dalla propria città di residenza e che l'utente Venturini è stato presente anche in rappresentanza di altri cinque utenti;

RITENUTO, infine, che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'articolo 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta della Direzione Tutela dei Consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini di quanto esplicito nelle premesse del presente provvedimento, delle istanze presentate dai signori Venturini, Porcu, Lobello, Casula, Casula e Bove.

La società H3G S.p.A. è pertanto tenuta a riconoscere in favore degli stessi i bonus di traffico sotto indicati (da accreditare sulle Usim H3G specificate dagli utenti), calcolati come in premessa, nonché, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme liquidate a titolo di indennizzo per la mancata risposta ai reclami, come sopra dettagliate e le spese di procedura ove riconosciute:

- 1). Venturini: euro 5.418,00 di traffico bonus, euro 1.008,00 per la mancata risposta al reclamo ed euro 100,00 per le spese di procedura
- 2). Porcu: euro 1.969,90 di traffico bonus.
- 3). Lo Bello: euro 4.619,00 di traffico bonus e euro 588,00 per la mancata risposta al reclamo.
- 4). M.Casula: euro 2.561,00 di traffico bonus e euro 918,00 per la mancata risposta al reclamo.
- 5). R.Casula: euro 1.338,00 di traffico bonus e euro 912,00 per la mancata risposta al reclamo.
- 6). Bove: euro 11.750,30 di bonus di traffico, euro 78,00 per la mancata risposta al reclamo e euro 100,00 per le spese di procedura.
- 7). Franceschini: euro 1.320,20 di traffico bonus e euro 234,00 per la mancata risposta al reclamo.

Con la precisazione che le somme liquidate a titolo di indennizzi devono essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per gli utenti di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 6 maggio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Roberto Napoli

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola